



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 17/04/2025

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **18:00**, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il Presidente Sig. VITI SILVIO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

MARRUCCI ANDREA	Presente	LUCII LINDA	Presente
VITI SILVIO	Presente	TESTI ELEONORA	Presente
MUGNAINI DONELLA	Presente	BERTELLI BRUNELLO	Presente
KUZMANOVIC SRDAN	Presente	MARRUCCI MYRIAM	Presente
TORTELLI VALENTINA	Presente	TINACCI EMANUELA	Presente
TABANI SIMONE	Presente	LAVECCHIA ANTONIO	Presente
MORGANTI STEFANIA	Presente		

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Bartalini Gianni, Morbis Daniela.

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI. APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'Amministrazione Comunale intende promuovere ogni forma di partecipazione dei cittadini alla vita della città, nonché forme di aggregazione finalizzate allo svolgimento di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, di tutela di interessi diffusi, di espressione concreta del principio di sussidiarietà, di consapevole esercizio dei diritti in una società democratica;

Rilevato che, nell'ambito della visione più ampia del ruolo dei cittadini e loro Associazioni alla partecipazione alla vita amministrativa dell'Ente, è intenzione di questa Amministrazione promuovere il massimo sforzo possibile per garantire, a chi sul territorio si impegna senza scopo di lucro a favorire il benessere della comunità mediante il suo sviluppo sociale, culturale e ricreativo, collaborazioni e patrocini in modo da contribuire fattivamente allo sviluppo di tutte le Associazioni aventi i requisiti richiesti;

Considerato che la predefinizione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione dei contributi economici e altri vantaggi economici, rappresenta un indispensabile strumento di trasparenza dell'azione amministrativa e di efficienza, efficacia ed omogeneità dei procedimenti amministrativi relativi, in particolare alla concessione dei contributi e altri vantaggi economici;

Richiamato l'art. 12 della legge n.241/90, come modificato dall'art. 42, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo prevede testualmente *“la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”*;

Visto il vigente regolamento del Comune di San Gimignano in materia di concessione di contributi economici e altri vantaggi economici, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 15.12.2009;

Dato atto che stante l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia e in attuazione dei generali principi di trasparenza, celerità, efficacia ed imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione, si rende necessario procedere all'adeguamento dell'ordinamento comunale, attraverso l'approvazione di un nuovo regolamento generale per la concessione di contributi e altri vantaggi economici del Comune di San Gimignano;

Dato atto pertanto che, si ritiene opportuno individuare criteri generali e funzionali all'individuazione per l'Ente delle iniziative, che siano rispondenti agli obiettivi di pubblico interesse perseguiti dall'Amministrazione e promosse, a mero titolo indicativo e non esaustivo, da:

- associazioni riconosciute e non, enti e soggetti del Terzo Settore ex D.lgs. 117/2017, ONLUS, fondazioni, comitati istituiti ex lege ed altri organismi;
- istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia autorizzate e accreditate;
- enti ecclesiastici/religiosi;
- pubbliche amministrazioni, enti pubblici e società a partecipazione pubblica;

Vista la proposta di regolamento, allegata alla presente deliberazione (All. A), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Tutto ciò premesso.

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Votazione:

Presenti n. 13;

Votanti n. 13;

Favorevoli n. 9 (Marrucci A., Viti, Kuzmanovic, Tortelli, Mugnaini, Tabani, Morganti, Lucii, Testi);

Contrari n. 0;

Astenuti n. 4 (Lavecchia, Bertelli, Marrucci M., Tinacci);

DELIBERA

1. di approvare le premesse suesposte qui integralmente richiamate quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. di approvare il "Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici", allegato A alla presente deliberazione, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono qui integralmente richiamate.

2. di dare atto che l'approvazione del Regolamento di cui al punto 1 abroga il Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici del Comune di San Gimignano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 15/12/2009 ed ogni altra eventuale disposizione comunale in contrasto col presente testo.

3. di dare atto che il Regolamento di cui al punto 1) entrerà in vigore nei termini indicati dallo Statuto comunale;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Votazione:

Presenti n. 13;

Votanti n. 13;

Favorevoli n. 9 (Marrucci A., Viti, Kuzmanovic, Tortelli, Mugnaini, Tabani, Morganti, Lucii, Testi);

Contrari n. 0;

Astenuti n. 4 (Lavecchia, Bertelli, Marrucci M., Tinacci);

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

VITI SILVIO

Il Segretario

COPPOLA ELEONORA



Comune di San Gimignano

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2025
Entrato in vigore il __/__/2025

TITOLO I - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il Comune di San Gimignano, coerentemente con il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in Bilancio, valorizza e sostiene le forme e la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità e favorisce l'autonoma iniziativa di cittadini ed altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività che rispondono ad interessi pubblici, ad esigenze e finalità generali del Comune e che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Ente.

2. Il presente regolamento ha per oggetto la definizione organica dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi ed altri vantaggi economici da parte del Comune di San Gimignano, nell'esercizio della sua autonomia, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990 e dell'art. 7, comma 1, della legge 131/2003, onde garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la concessione, assicurare equità e trasparenza all'azione amministrativa e il rispetto di tutti i principi che governano l'attività amministrativa ex art. 1 della legge 241/1990, nonché a realizzare il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociale per la comunità locale per attività ritenute sussidiarie rispetto a quelle dell'Ente.

3. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi ed altri vantaggi economici:

- correlati a rapporti di natura pattizia intercorrenti fra Comune e soggetti vari per la realizzazione di attività istituzionali, o che rientrino negli obiettivi dell'Ente, qualora gli stessi configurino relazioni implicanti prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse;
- a persone fisiche in materie inerenti ai servizi sociali, al diritto allo studio e al sostegno scolastico ed altri, per i quali si rinvia alla regolamentazione e alle normative vigenti;
- ad enti e soggetti che perseguono finalità istituzionali di cui il Comune è socio o partecipante o con i quali è legato da analoghi rapporti di partecipazione;
- concessi dalla Regione Toscana o da altre amministrazioni pubbliche a soggetti e per gli importi da queste definiti ed erogati tramite il Comune;
- correlati ad attività afferenti all'applicazione del D.lgs 117/2017, "Codice del terzo settore" o previsti in casi disciplinati da altre norme di legge, regolamenti, atti amministrativi, od altri accordi stipulati ex lege.

Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti od altri atti normativi, il regolamento si applica in quanto non incompatibile con tale normativa.

Art. 2 - Tipologia degli interventi

1. I vantaggi economici oggetto del presente regolamento sono attribuzioni di vario tenore che migliorano la situazione economica dei beneficiari senza che contemplare controprestazioni verso il Comune.

I vantaggi economici possono consistere in:

- a) contributi: somme di denaro per attività annuali e/o di carattere continuativo o per singole iniziative, eventi o progetti occasionali;

b) vantaggi economici indiretti: altre forme di sostegno delle attività svolte dai soggetti richiedenti, quali:

- concessione temporanea, a titolo gratuito o agevolato, di immobili e altri beni comunali o in disponibilità dell'amministrazione (locali, bagni, tavoli, sedie, palco, pedane, ecc.);
- agevolazioni economiche e fiscali (esenzione/riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico e delle tariffe per l'utilizzo di parcheggi comunali, utilizzo gratuito delle utenze comunali, ecc.);
- prestazioni e servizi da parte del Comune (collaborazione tecnico-logistica del personale dell'Ente, divulgazione di materiali promozionali, ecc.);

c) patrocinio: adesione simbolica del Comune ad un'iniziativa di vario tenore di particolare rilevanza per la Città e la comunità di San Gimignano o ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite e le relative modalità di svolgimento.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. I vantaggi economici possono essere concessi ad associazioni ed altri organismi senza scopo di lucro aventi sede o per attività svolte nel Comune di San Gimignano, nonché, eccezionalmente, per attività svolte fuori dal territorio comunale ritenute di particolare rilievo ed interesse per la comunità, in quanto finalizzate alla promozione dell'immagine della Città di San Gimignano o di benefici che ricadono sui residenti nel Comune, o comunque strettamente correlate a finalità e obiettivi programmatici dell'Ente.

In casi straordinari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di vantaggi economici può essere disposta a favore di associazioni, enti pubblici e privati non aventi sede e non operanti nel Comune per sostenere specifiche iniziative con finalità umanitarie, di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane e straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale di particolare rilievo che comunque rientrino nei compiti e nelle funzioni e tra gli obiettivi dell'Ente.

2. Possono beneficiare di vantaggi economici, a mero titolo indicativo e non esaustivo:

- associazioni riconosciute e non, enti e soggetti del Terzo Settore ex D.lgs. 117/2017, ONLUS, fondazioni, comitati istituiti ex lege ed altri organismi;
- istituzioni scolastiche statali o paritarie e strutture per la prima infanzia autorizzate e accreditate;
- enti ecclesiastici/religiosi;
- pubbliche amministrazioni, enti pubblici e società a partecipazione pubblica.

Art. 4 - Aree di intervento

1. I vantaggi economici possono essere concessi per attività afferenti alle seguenti aree di intervento:

- sociale (promozione e tutela della salute e del benessere; promozione di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie; tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva; politiche giovanili; sostegno della popolazione anziana; inclusione sociale; promozione della pace e dei diritti umani; promozione del volontariato);
- cultura (tutela e valorizzazione di beni culturali; iniziative di carattere artistico, musicale, teatrale, cinematografico e culturale in genere; riordino e catalogazione di beni librari,

archivistici e documentari in genere; promozione del patrimonio storico, artistico, monumentale e culturale; realizzazione di ricerche, studi, pubblicazioni e altri strumenti di approfondimento scientifico e di divulgazione della storia, della memoria e delle tradizioni locali; organizzazione di convegni, seminari, premi letterari, mostre, rassegne, rievocazioni storiche, esibizioni, manifestazioni folcloristiche ed altre iniziative aventi finalità culturali e di divulgazione delle tradizioni storiche, dei costumi e della memoria locale);

- istruzione e formazione (interventi in favore delle scuole locali e delle relative attività didattiche e iniziative varie; attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici; attività pedagogiche e di promozione dell'istruzione; potenziamento del diritto allo studio e della promozione scolastica; promozione dell'inserimento scolastico di soggetti diversamente abili, svantaggiati e in condizioni di disagio; miglioramento delle condizioni e reinserimento sociale della popolazione carceraria locale);

- sport e attività ricreative (educazione e avviamento alle attività sportive e ricreative a vari livelli; promozione della pratica sportiva e di gare e manifestazioni sportive; promozione di attività aggregative e di impiego del tempo libero);

- turismo e sviluppo economico (promozione del patrimonio artistico della città e del territorio; animazione del centro storico e del territorio e marketing territoriale; realizzazione di pubblicazioni e organizzazione e promozione di mostre, convegni, spettacoli a fini di promozione turistica; rapporti con le città gemellate; promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e del tessuto economico locale; organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, sagre, feste popolari, rassegne, convegni per la promozione dei prodotti e delle attività produttive del territorio; promozione dell'occupazione e del lavoro di giovani e soggetti svantaggiati e dell'avviamento e/o reinserimento al lavoro);

- tutela dell'ambiente (pulizia, ripristino, mantenimento e potenziamento delle aree verdi; rigenerazione urbana e tutela dei beni comuni urbani; protezione degli animali; conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale; salvaguardia dei valori naturali ed ambientali; educazione ambientale; mobilità sostenibile);

- protezione civile (promozione della protezione civile e di attività preventive e di contrasto alle calamità naturali).

2. La descrizione delle aree di intervento è indicativa e non esaustiva.

La Giunta Comunale ha facoltà di definire, negli atti di programmazione della concessione dei contributi e di altri vantaggi economici, gli ambiti specifici di intervento dell'Ente in considerazione del mutare delle condizioni di bisogno espresse dalla collettività.

TITOLO II - CONTRIBUTI

Art. 5 - Criteri e modalità di concessione dei contributi

1. Il Comune approva annualmente, in sede di adozione del Bilancio di previsione e tramite successivi atti deliberativi, il complesso di risorse da destinare all'erogazione di contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), per attività da svolgersi nel relativo esercizio finanziario.

2. I contributi possono essere concessi valutando le attività oggetto delle istanze dei

soggetti di cui all'art. 3 con riferimento a tutti o ad alcuni dei seguenti criteri generali:

- interesse pubblico (grado di corrispondenza con le aree sussidiarie di intervento di cui all'art. 4 e con le finalità e le linee programmatiche del Comune);
- grado di rilevanza territoriale e di coinvolgimento del territorio (capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione, di generare un positivo impulso sulla promozione della comunità, ecc.);
- quantità (numero e durata degli eventi, numero delle persone coinvolte, ecc.);
- qualità (rilevanza del progetto, esperienza e qualificazione dei soggetti proponenti e degli operatori, ecc.);
- gratuità della fruizione da parte del pubblico;
- realizzazione delle iniziative proposte in forma congiunta da parte di più associazioni od altri organismi senza scopo di lucro tramite comprovabili forme di effettiva collaborazione.

La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, ha facoltà di definire specificamente tali criteri e di prevederne altri in base alla specificità dei vari settore di intervento.

3. La Giunta Comunale stabilisce, con atto deliberativo, la ripartizione delle risorse disponibili di cui al comma 1 con riferimento alle aree di intervento sussidiario di cui all'art. 4, individuando gli specifici criteri per la concessione con riferimento ai criteri generali di cui al comma 2 e i relativi parametri di valutazione.

4. In base alla deliberazione della Giunta Comunale di cui al comma 2, i responsabili di procedimento competenti per area di intervento emanano un avviso pubblico per la concessione dei contributi, previa determinazione in cui sono indicati gli specifici parametri di valutazione dei criteri di concessione ai fini di una oggettiva quantificazione degli importi da assegnare ai singoli contributi.

Per contributi straordinari, la Giunta Comunale può autorizzare, tramite specifico e motivato atto deliberativo, la suddetta procedura di concessione senza preventiva pubblicazione di avviso pubblico.

5. I bandi di concessione sono pubblicati sul sito web del Comune per un termine non inferiore a 15 giorni, salvo motivate deroghe previste dalla deliberazione della Giunta Comunale.

Gli avvisi pubblici devono indicare:

- gli ambiti di intervento, con riferimento alle aree di cui all'art. 4;
- l'ammontare delle risorse a disposizione per ciascuna area e l'eventuale ammontare del contributo massimo concedibile;
- i soggetti che possono presentare le domande ed i relativi requisiti di partecipazione;
- le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- i criteri e i parametri di valutazione per la concessione dei contributi;
- le modalità di erogazione e di rendicontazione dei contributi.

Art. 6 - Domande di contributo

1. I soggetti che intendono richiedere contributi devono presentare specifica domanda al Comune utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, reperibile presso il sito web istituzionale.

Le domande devono contemplare:

- dati e documenti identificativi del soggetto richiedente (denominazione, natura giuridica del soggetto richiedente, legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA, copia fotostatica di documento di identità, ecc.);
- descrizione dell'attività oggetto della richiesta di contributo;
- bilancio preventivo, dettagliato in tutte le voci di entrata e di spesa inerenti all'attività oggetto della richiesta di contributo ed importo del contributo richiesto;
- impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- dichiarazione che indichi o escluda che il contributo richiesto è soggetto a ritenuta del 4% ex art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione;
- dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici o soggetti privati per l'organizzazione delle stesse attività oggetto della richiesta di contributo;
- dichiarazione che escluda situazioni pregresse debitorie nei confronti del Comune;
- dichiarazione di avvenuta iscrizione o meno dell'associazione/organismo all'Albo comunale delle associazioni di cui al successivo titolo 5;
- copia aggiornata dello statuto e/o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso il Comune.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e contenere tutti i dati e documenti previsti dal modulo ed altri eventualmente richiesti dal Comune ai fini dell'istruttoria.

2. Le domande devono essere presentate al Comune, via PEC o mail, nei seguenti termini:

- annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle attività o comunque entro i termini previsti dagli avvisi pubblici;
- straordinariamente, entro i termini previsti dagli avvisi pubblicati nel corso dell'anno di svolgimento delle attività.

3. Non possono essere richiesti contributi per iniziative già finanziate dall'Ente.

4. L'ammontare dei contributi non può superare l'80% delle spese per lo svolgimento dell'attività e comunque non può essere superiore alla differenza tra le entrate e le uscite. Il suddetto limite percentuale può essere eccezionalmente derogato, previa specifica richiesta e motivata disposizione della Giunta Comunale, in casi di particolare rilievo ed interesse pubblico dell'attività oggetto della domanda di contributo.

Art. 7 - Concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi, il responsabile del procedimento competente per area di intervento verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, effettuando una valutazione di coerenza delle attività proposte con le linee ed aree di intervento del Comune, onde accertare il rispetto del principio di sussidiarietà, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti previsti dal bando di concessione e dal presente regolamento.

2. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il

responsabile del procedimento ne informa l'interessato, affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione nel termine assegnato.

Qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata.

3. Previa verifica di cui al comma 1, il responsabile del procedimento trasmette alla Giunta Comunale una relazione contenente l'elenco delle domande pervenute, l'indicazione delle domande accolte e di quelle respinte (con relativa motivazione) e un piano di riparto delle risorse disponibili tra le domande accolte sulla base di una graduatoria, frutto della predeterminazione di una griglia valutativa da cui deriva l'attribuzione di un punteggio a ciascuna domanda in attuazione dei criteri di valutazione previsti dal presente regolamento e dal bando di concessione.

La Giunta Comunale, con specifica deliberazione, autorizza alla concessione o al motivato diniego dei contributi in base alla suddetta istruttoria del responsabile del procedimento.

4. I contributi sono concessi dal responsabile del procedimento, con propria determinazione, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande o di integrazione della documentazione richiesta ai fini dell'istruttoria, salvo motivata deroga.

Al provvedimento di concessione dei contributi non si applica il silenzio/assenso, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 241/1990.

5. La determinazione di concessione deve contenere:

- l'indicazione dei soggetti che hanno presentato la domanda e l'oggetto delle relative attività, motivando, per ciascuno di essi, la concessione e la relativa quantificazione o il diniego del contributo;
- la modalità di erogazione del contributo.

6. La deliberazione della Giunta Comunale e la determinazione di concessione o diniego dei contributi sono pubblicate sul sito web del Comune nei termini di legge e resi noti ai soggetti richiedenti.

Art. 8 - Rendicontazione

1. Le attività oggetto della concessione dei contributi devono essere rendicontate dai beneficiari tramite la modulistica pubblicata dal Comune sul sito web istituzionale e contenere, a pena di inammissibilità, tutti i dati e documenti da questa previsti.

La rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, deve contemplare:

- relazione sull'attività svolta;
- bilancio consuntivo, dettagliato in tutte le voci di entrata e di spesa inerenti all'attività finanziata;
- dichiarazione con la quale si attesta che l'attività finanziata è stata svolta secondo quanto indicato nella domanda di contributo;
- copia dei documenti fiscali giustificativi delle spese sostenute (fatture, scontrini, ricevute, ecc. intestate al soggetto beneficiario e debitamente quietanzate).

In casi eccezionali, previa motivata richiesta del beneficiario, il responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere una rendicontazione in forma semplificata (ad esempio, in caso di contributi per calamità naturali o emergenze

umanitarie o di importo particolarmente contenuto).

2. Ai fini dell'erogazione dei contributi, sono ammesse solo le spese funzionali alla realizzazione dell'attività finanziata ed evidentemente riconducibili all'interesse pubblico da questa rivestito.

L'avviso pubblico di concessione definisce le esclusioni e le eventuali limitazioni delle spese ammissibili.

3. La documentazione deve attestare spese sostenute per l'attività finanziata per un importo non inferiore all'ammontare del contributo concesso.

4. Le spese e le entrate attestate devono essere veritiere e pertinenti con quanto preventivato nella domanda di contributo.

5. Le rendicontazioni devono essere presentate entro 90 giorni dalla conclusione delle attività finanziate.

Prevvia motivata richiesta del beneficiario, tale termine può essere prorogato con disposizione del responsabile del procedimento, fino ad un massimo di 180 giorni.

Trascorsi inutilmente tali termini, il contributo concesso decade.

Art. 9 - Liquidazione

1. I contributi sono liquidati successivamente allo svolgimento delle attività, previa istruttoria delle rendicontazioni di cui all'art. 8.

Eccezionalmente, se richiesto dal beneficiario con istanza motivata, il Comune può concedere un acconto, fino a un massimo del 50% del contributo, secondo modalità indicate nell'atto di concessione, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire l'avvio dell'iniziativa.

Il saldo del contributo è liquidato solo su presentazione di idonea rendicontazione dell'iniziativa.

2. Il procedimento di liquidazione dei contributi si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione ed eventuali relative integrazioni.

3. Ai contributi si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.

4. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo.

Laddove l'importo del credito sia superiore a quello del contributo, quest'ultimo non potrà essere erogato prima di una formale concertazione tra il debitore e il Comune di un piano di rientro dal debito.

Art. 10 - Obblighi e responsabilità dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività per cui è stato concesso.

Nel caso in cui siano apportate modifiche delle attività, i beneficiari devono darne tempestiva comunicazione all'Ente, che si riserva di riesaminarne la relativa domanda.

2. I beneficiari devono pubblicizzare il sostegno ricevuto tramite l'apposizione, sul materiale promozionale delle attività, della dicitura: "con il contributo del Comune di San Gimignano", secondo modalità indicate dall'Ente.

3. Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività sostenute dal Comune sono esclusivamente dei soggetti beneficiari.

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra beneficiari e soggetti terzi.

4. Sono a carico dei beneficiari dei contributi tutti gli oneri diretti o indiretti che le attività possano comportare, nonché l'acquisizione delle relative autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 11 - Controlli

1. Il Comune ha facoltà di effettuare i necessari controlli tesi a verificare l'effettivo svolgimento delle attività sostenute e che i contributi assegnati siano stati utilizzati interamente per la realizzazione delle attività oggetto dell'istanza presentata e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Nel caso in cui dalle verifiche emergano irregolarità, il responsabile del procedimento ne informa il soggetto interessato invitandolo a produrre i necessari chiarimenti entro un congruo termine.

3. In mancanza di regolarizzazione, il responsabile del procedimento procede ad una riduzione dell'importo o alla revoca del contributo concesso secondo le modalità di cui al successivo articolo, riservandosi ogni altra azione a tutela dei propri interessi istituzionali.

Art. 12 - Riduzione e decadenza

1. I contributi concessi possono essere ridotti, in proporzione all'attività effettivamente svolta e delle relative spese sostenute, nei casi in cui:

- l'attività sia stata realizzata in misura parziale o differente rispetto a quanto previsto nelle domande di contributo;
- i costi reali risultino inferiori rispetto al preventivo di spesa presentato;
- la rendicontazione dell'iniziativa risulti parzialmente errata o insufficiente.

In tali casi, il responsabile del procedimento procede, tramite determinazione dirigenziale, ad una rideterminazione dell'importo del contributo da liquidare, previa deliberazione della Giunta Comunale.

2. I beneficiari decadono dalla concessione dei contributi nei seguenti casi:

- accertamento che il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere;
- mancato svolgimento dell'attività finanziata o realizzazione sostanzialmente ridotta o difforme della stessa senza previa formale autorizzazione del Comune;
- mancata presentazione della rendicontazione di cui all'art. 8.

3. La revoca dei contributi è disposta con determinazione del responsabile del procedimento, previa deliberazione della Giunta Comunale.

4. In caso di riduzione o decadenza di contributi già erogati, il Comune provvede al recupero nelle forme di legge.

5. In caso di decadenza del contributo, il Comune si riserva di escludere l'assegnatario dalla concessione di ulteriori contributi nell'esercizio presente e successivo.

TITOLO III - CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI INDIRETTI

Art. 13 - Disposizioni generali

1. I vantaggi economici indiretti, così come definiti all'art. 2, comma 1, lett. b), possono essere concessi valutando le istanze dei soggetti di cui all'art. 3 con riferimento ai seguenti criteri generali:

- interesse pubblico (grado di corrispondenza con le aree sussidiarie di intervento di cui all'art. 4 e con le finalità e le linee programmatiche del Comune);
- grado di rilevanza territoriale e di coinvolgimento del territorio (capacità di soddisfare interessi diffusi tra la popolazione, di generare un positivo impulso sulla promozione della comunità, ecc.).

La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, ha facoltà di definire specificamente tali criteri e di prevederne altri in base alla specificità dei vari settore di intervento.

Art. 14 - Domande di vantaggi economici indiretti

1. I soggetti che intendono richiedere vantaggi economici indiretti devono presentare specifica domanda al Comune utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, reperibile presso il sito web istituzionale.

Le domande devono contemplare:

- dati e documenti identificativi del soggetto richiedente (denominazione, natura giuridica del soggetto richiedente, legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA, copia fotostatica di documento di identità, ecc.);
- descrizione dell'attività oggetto della richiesta di contributo;
- impegno ad utilizzare il vantaggio economico esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
- dichiarazione che indichi che il vantaggio economico è destinato all'attività istituzionale dell'associazione;
- copia aggiornata dello statuto e/o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso il Comune.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente e contenere tutti i dati e documenti previsti dal modulo ed altri eventualmente richiesti dal Comune ai fini dell'istruttoria.

2. Le domande devono essere presentate via PEC al Comune di norma almeno 30 giorni prima della realizzazione delle attività.

Art. 15 - Modalità di concessione dei vantaggi economici indiretti

1. Gli specifici beni e servizi oggetto dei vantaggi economici indiretti di cui all'art. 2 sono individuati con atti deliberativi della Giunta Comunale.

2. Ai fini della concessione dei vantaggi economici indiretti, il responsabile del procedimento competente per area di intervento verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di

diritto, effettuando una valutazione di coerenza delle attività proposte con le linee ed aree di intervento del Comune, onde accertare il rispetto del principio di sussidiarietà, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti previsti dal presente regolamento.

3. Se la documentazione risulta incompleta o non conforme a quanto prescritto, il responsabile del procedimento ne informa l'interessato, affinché quest'ultimo possa provvedere alla sua regolarizzazione nel termine assegnato.

Qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata.

4. In base all'istruttoria del responsabile del procedimento di cui al comma 3, i vantaggi economici indiretti sono concessi, o motivatamente negati, previa deliberazione della Giunta Comunale, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande o di integrazione della documentazione richiesta ai fini dell'istruttoria, salvo motivata proroga.

Al provvedimento di concessione dei vantaggi economici indiretti non si applica il silenzio/assenso, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 241/1990.

5. La deliberazione della Giunta Comunale è pubblicata sul sito web del Comune nei termini di legge e resi noti ai soggetti richiedenti.

6. L'attribuzione di vantaggi economici indiretti non è soggetta a rendicontazione, salvo diversa disposizione contenuta nel provvedimento di concessione.

Art. 16 - Obblighi e responsabilità dei beneficiari

1. I beneficiari di vantaggi economici indiretti hanno l'obbligo di utilizzare i sostegni ricevuti esclusivamente per le attività per cui sono stati concessi.

Nel caso in cui siano apportate modifiche delle attività sostenute, i beneficiari devono darne tempestiva comunicazione all'Ente, che si riserva di riesaminarne la relativa domanda.

2. I beneficiari devono pubblicizzare il sostegno ricevuto tramite l'apposizione, sul materiale promozionale delle attività, della dicitura: "con il contributo del Comune di San Gimignano", secondo modalità indicate dall'Ente.

3. Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività sostenute sono esclusivamente dei soggetti beneficiari.

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra beneficiari e soggetti terzi.

In caso di concessione in uso di beni, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo ed è tenuto a risarcire l'Ente in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione dei medesimi.

4. Sono a carico dei beneficiari del sostegno del Comune tutti gli oneri diretti o indiretti che le attività possano comportare, nonché l'acquisizione delle relative autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Controlli

1. Il Comune ha facoltà di effettuare i necessari controlli tesi a verificare l'effettivo svolgimento delle attività sostenute e che i vantaggi economici assegnati siano stati utilizzati interamente per la realizzazione delle attività oggetto dell'istanza presentata e nel

rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

2. Nel caso in cui dalle verifiche emergano irregolarità, il responsabile del procedimento ne informa il soggetto interessato invitandolo a produrre i necessari chiarimenti entro un congruo termine.

3. In mancanza di regolarizzazione, il beneficiario decade dalla concessione del vantaggio economico.

Art. 18 - Decadenza

1. I beneficiari decadono dalla concessione dei vantaggi economici nei seguenti casi:

- accertamento che il beneficio sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione o autocertificazioni non veritiere;
- mancato svolgimento dell'attività sostenuta o realizzazione sostanzialmente ridotta o difforme della stessa senza previa formale autorizzazione del Comune.

2. La revoca del vantaggio economico è disposta previa deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO IV - PATROCINIO

Art. 19 - Disposizioni generali

1. Il patrocinio del Comune di San Gimignano, così come definito all'art. 2, comma 1, lett. c), è concesso tramite deliberazione della Giunta Comunale.

2. Il patrocinio può essere rilasciato per iniziative senza scopo di lucro, promosse da un soggetto pubblico o privato (in forma associata o singola) di cui all'art. 3, comma 2, ritenute di particolare rilievo per la comunità di San Gimignano.

Fanno eccezione, da motivare nell'atto deliberativo di concessione, iniziative che abbiano anche scopi di lucro qualora prevedano finalità di beneficenza e solidarietà, o promuovano esplicitamente l'immagine o il prestigio della città, e siano ritenute di straordinario interesse pubblico.

3. L'iniziativa oggetto di patrocinio deve essere realizzata nel Comune di San Gimignano o essere comunque strettamente correlata alla Città e/o alla relativa collettività.

4. La concessione del patrocinio è gratuita e dà diritto al beneficiario di fregiare l'iniziativa dello stemma del Comune di San Gimignano.

Il patrocinio non dà luogo automaticamente alla concessione di ulteriori vantaggi economici.

Qualora al patrocinio si aggiunga la richiesta di contributi e/o di vantaggi economici indiretti si applicano per questi ultimi le relative disposizioni di cui al presente regolamento, nonché di altri eventuali regolamenti e provvedimenti comunali vigenti.

Art. 20 - Domande di patrocinio

1. I soggetti che intendono richiedere patrocini devono presentare specifica domanda al Comune utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, reperibile presso il sito web istituzionale.

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto

richiedente e contenere tutti i dati e documenti previsti dal modulo ed altri eventualmente richiesti dal Comune ai fini dell'istruttoria.

2. Le domande devono essere presentate al Comune, via PEC, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, salvo motivate espressioni dalla Giunta Comunale nell'atto di concessione del patrocinio.

3. In caso di domande incomplete o non conformi, il responsabile del procedimento ne informa il soggetto interessato invitandolo a produrre i necessari chiarimenti entro un congruo termine.

Qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata.

Art. 21 - Concessione del patrocinio

1. La Giunta Comunale provvede all'adozione della deliberazione di concessione o motivato diniego del patrocinio entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo motivate deroghe.

I termini sono sospesi in caso di richiesta di documentazione integrativa.

2. La deliberazione della Giunta Comunale è pubblicata sul sito web del Comune nei termini di legge e resa nota al soggetto richiedente.

Art. 22 - Obblighi e responsabilità dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il patrocinio esclusivamente per lo svolgimento delle iniziative per cui è stato concesso.

Nel caso in cui siano apportate modifiche delle iniziative, i beneficiari devono darne tempestiva comunicazione all'Ente, che si riserva di riesaminarne la relativa domanda.

2. Il patrocinio deve essere reso noto in tutte le forme promozionali dell'iniziativa promosse dal beneficiario tramite la dicitura "con il patrocinio del Comune di San Gimignano", posta accanto allo stemma dell'Ente, posizionando entrambi in modo distinto da eventuali loghi di soggetti privati e in adeguato ordine in caso di compresenza di più luoghi istituzionali e secondo altre eventuali modalità indicate dall'Ente nell'atto di concessione.

Nel caso al patrocinio sia aggiunto un contributo o altro vantaggio economico, il materiale divulgativo dell'iniziativa dovrà riportare, accanto allo stemma dell'Ente, la dicitura "con il patrocinio e il contributo del Comune di San Gimignano".

3. In mancanza della concessione di patrocinio, è fatto assoluto divieto di utilizzare il nome e lo stemma del Comune di San Gimignano.

In caso di utilizzo abusivo del nome e dello stemma comunale, o indicazione di patrocinio non concesso, il Comune si riserva, previa deliberazione della Giunta Comunale, le azioni ritenute più idonee alla tutela dell'immagine dell'Ente e per il risarcimento di eventuali danni subiti.

4. Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto di patrocinio sono esclusivamente dei soggetti beneficiari.

Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra beneficiari e soggetti terzi.

5. Sono a carico dei beneficiari del patrocinio tutti gli oneri diretti o indiretti che le attività

possano comportare, nonché l'acquisizione delle relative autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 23 - Controlli

1. Il Comune ha facoltà di effettuare i necessari controlli tesi a verificare che il patrocinio sia stato utilizzato esclusivamente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto dell'istanza presentata e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.
2. Nel caso in cui dalle verifiche emergano lacune o irregolarità, il responsabile del procedimento ne informa il soggetto interessato invitandolo a produrre i necessari chiarimenti entro un congruo termine.
3. In mancanza di regolarizzazione, il beneficiario decade dalla concessione del patrocinio.

Art. 24 - Decadenza

1. I beneficiari decadono dalla concessione dei patrocini nei seguenti casi:
 - accertamento che il patrocinio sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazioni o autocertificazioni non veritiere;
 - mancato svolgimento dell'iniziativa patrocinata o realizzazione sostanzialmente ridotta o difforme della stessa senza previa autorizzazione del Comune.
2. La revoca del patrocinio è disposta tramite deliberazione della Giunta Comunale e successiva comunicazione del responsabile del procedimento al soggetto interessato.

TITOLO V - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 25 - Albo delle associazioni

1. L'“Albo delle associazioni” è un registro nel quale sono tenute ad iscriversi le associazioni e gli altri organismi senza scopo di lucro regolarmente costituiti aventi sede legale nel Comune di San Gimignano.
2. Possono iscriversi all'Albo le associazioni ed altri organismi aventi uno statuto e/o atto costitutivo improntati ai principi di democrazia e libera partecipazione e da cui risulti che il soggetto non opera per scopi di lucro.

Art. 26 - Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione all'“Albo delle associazioni” avviene previa istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da presentare al Comune, via PEC o mail, in qualsiasi momento dell'anno, tramite la modulistica presente sul sito web istituzionale e secondo modalità stabilite dall'Ente.
2. Le domande di iscrizione devono essere corredate da:
 - copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
 - organigramma nominativo degli organi direttivi in carica.
3. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del funzionario responsabile del Comune, previa verifica del possesso dei requisiti da parte del soggetto richiedente.
4. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il Comune ne dà motivata informazione all'interessato, al quale è assegnato un congruo termine per

presentare osservazioni.

Trascorso tale termine e verificate le osservazioni pervenute, il responsabile del procedimento procederà o meno all'iscrizione all'Albo.

Art. 27 - Variazioni e cancellazioni

1. I soggetti iscritti nell'Albo devono comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione dei dati trasmessi, ai fini dell'aggiornamento del registro da parte dell'Ente.
2. La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza da parte del soggetto iscritto di quanto previsto nel presente Regolamento.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Pubblicità e trasparenza

1. Il presente regolamento è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di San Gimignano.
2. Le concessioni di vantaggi economici ex art. 12 della legge 241/1990 sono soggette alle forme di pubblicità obbligatoria ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013.

Art. 29 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal regolamento, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di relazioni tra amministrazioni pubbliche e soggetti beneficiari di forme di sostegno economico.

Art. 30 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecuzione della relativa deliberazione di approvazione.
2. Il regolamento abroga il "Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici del Comune di San Gimignano approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 15/12/2009 ed ogni altra eventuale disposizione comunale in contrasto col presente testo.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 426/2025 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

11/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 426/2025 ad oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI. APPROVAZIONE si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

11/04/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 20 del 17/04/2025

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI. APPROVAZIONE.

La su estesa delibera viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

li, 08/05/2025

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 17/04/2025

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI. APPROVAZIONE.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 22/05/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 17/04/2025

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI. APPROVAZIONE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 08/05/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 05/06/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)